

COMUNE DI STAGNO LOMBARDO - PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Roma 16, 26049 Stagno Lombardo – CR – tel. 037257032 – fax 037257232

e-mail : protocollo@comune.stagnolomabrdo.cr.it

P. I.V.A. 00304830193

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI **STAGNO LOMBARDO**

(CR) abitanti 1.570 – CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR) -

abitanti 1.095 – **SPINADESCO (CR)** - abitanti 1.567 PER IL SERVIZIO

IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

§§§

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEM-

BRE, nella Residenza Municipale del Comune di STAGNO LOMBARDO, tra il

Comune di Stagno Lombardo (Cremona) C.F. 00304830193, legalmente rappre-

sentato dal Sindaco Mariani Roberto, il Comune di Corte De' Cortesi con Cignone

(Cremona) C.F. 00316550193, legalmente rappresentato dal Sindaco Luigi Rottoli,

il Comune di Spinadesco (Cremona) C.F. 80003390194, legalmente rappresentato

dal Sindaco Lazzari Roberto;

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Stagno Lombardo (Cr) con deliberazione del

C.C. N. 39 del 27.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione

zione comunale di Corte de' Cortesi con Cignone (Cr), con deliberazione del C.C.

n. 37 del 27.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione co-

munale di Spinadesco, con deliberazione del C.C. n. 34 del 25.11.2014, dichiarata

immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segrete-

ria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e nel ri

spetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE NEI TERMINI DI SEGUITO INDICATI:

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 17 del D.P.R. 465/1997, tra i comuni di Stagno Lombardo, Corte de' Cortesi con Cignone e Spinadesco si conviene di gestire in forma coordinata le funzioni di segreteria comunale.

La segreteria convenzionata tra i tre Comuni, dato il totale delle residenze al 31.12.2013, è classificata quale classe III[^] in base alle vigenti disposizioni in quanto di popolazione pari a 4.232 abitanti.

Art. 2 - Sede

La sede della segreteria convenzionata è stabilita presso il comune di Stagno Lombardo, che nel proseguo della presente convenzione sarà denominato comune capo convenzione.

Art. 3 - Funzioni del segretario

Le funzioni del segretario sono determinate dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti dei comuni convenzionati, nonché dai contratti di categoria.

Le spese per le missioni e le trasferte svolte dal segretario comunale saranno a carico del comune nell'interesse del quale sono effettuate.

Eventuali spese per corsi di aggiornamento, seminari e simili, saranno anticipate dal comune capo convenzione e soggette al riparto ai sensi del successivo art. 8.

Art. 4 - Svolgimento del servizio

Il segretario comunale svolgerà il proprio servizio ripartendolo in proporzione alla percentuale di partecipazione alle spese di ciascun comune di cui al successivo art.

8.

Per far fronte a situazioni particolari, che interessino i singoli comuni, è consentito

al Segretario Comunale di modificare temporaneamente le modalità di svolgimento del servizio.

Art. 5 - Rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è determinato dagli artt. 99, 100 e 101 del D.L.gs 267/2000 e dall'art. 15 del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali".

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione procede, sentiti i sindaci dei comuni convenzionati, alla nomina e alla revoca del segretario nei casi previsti dal citato D.L.gs 267/2000 e dal D.P.R. 465/1997, nonché da quanto previsto in merito dalle disposizioni dell'Agenzia Nazionale e Regionale competente.

Art. 6 - Forme di consultazione

Tutti i provvedimenti attinenti la posizione giuridica, economica e funzionale del Segretario Comunale sono demandati al comune capo convenzione, che provvederà ad informare formalmente i comuni convenzionati.

Ogni segnalazione da effettuarsi al Ministero dell'Interno – Ufficio per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Lombardia, concernente il servizio, dovrà essere prima concordata tra i comuni con apposita riunione collegiale alla quale parteciperanno i sindaci o i loro delegati.

Art. 7 - Trattamento economico

Al Segretario Comunale, titolare delle sedi convenzionate, compete il trattamento economico disciplinato dai contratti collettivi di categoria, ai sensi del D.L.gs 29/1993 e s.m.i., oltre al rimborso, secondo le disposizioni vigenti, delle spese di viaggio regolarmente documentate sostenute per lo spostamento dall'uno all'altro dei comuni convenzionati.

L'indennità di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sarà deter-

minata pro-quota con provvedimento della segreteria convenzionata con relativo

riparto.

Art. 8 - Riparto delle spese

Le spese relative al trattamento economico del segretario comunale, al rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei comuni convenzionati, alle supplenze e alle reggenze che dovessero verificarsi nei casi di assenza o impedimento del segretario titolare ed ogni altro onere previsto dal contratto di lavoro, fatto salvo quanto previsto nell'art. 3, verranno ripartiti nel modo seguente:

- Stagno Lombardo = 36%
- Corte de' Cortesi con Cignone = 28,00 %
- Spinadesco = 36 %

I comuni di Corte de' Cortesi con Cignone e Spinadesco provvederanno, entro il mese di giugno dell'esercizio di competenza, al versamento di un acconto pari al 50% della spesa a proprio carico definitivamente accertata per l'esercizio precedente.

Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il comune capo convenzione provvederà alla redazione del rendiconto del servizio, che verrà trasmesso agli altri comuni convenzionati.

Questi ultimi provvederanno al saldo entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto e del relativo riparto.

Qualora la convenzione di Segreteria dovesse ampliarsi per adesione di altri Comuni, il riparto andrà riformulato in base alla nuova conformazione della convenzione stessa.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione decorre dal 09.12.2014 e scadrà il 31.12.2019.

Art. 10 - Risoluzione

La convenzione può essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le amministrazioni convenzionate;
- recesso unilaterale da parte di una delle amministrazioni, con effetto dal 30° giorno successivo alla data di notifica della deliberazione con la quale viene disposto il recesso.

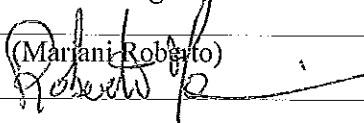
Dei provvedimenti di costituzione, modifica e scioglimento della presente convenzione, sarà data tempestivamente comunicazione al Ministero dell'Interno – Ufficio per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Lombardia, per l'approvazione dei provvedimenti di competenza.

Art. 11 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di legge concernente lo stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.

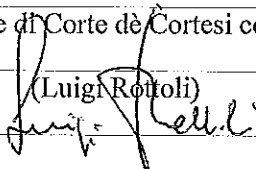
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il comune di Stagno Lombardo

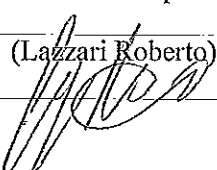
(Mariani Roberto)




Per il comune di Corte de' Cortesi con Cignone

(Luigi Rottoli)


Per il comune di Spinadesco

(Lazzari Roberto)




PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

